

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1541

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(**MOAVERO MILANESI**)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(**TRENTA**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**BONAFEDE**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TRIA**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013

Presentato il 24 gennaio 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.

1. Finalità.

L'Accordo in esame ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Pe-

raltro, la sottoscrizione di questo come di analoghi atti bilaterali mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e dev'essere intesa come azione stabilizzatrice in una particolare area o regione fornita di valore strategico e di buona valenza politica, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni già assunti e che assumerà in ambito internazionale.

Si rappresenta, inoltre, che:

il 19 novembre 2003 è stato sottoscritto a Roma l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, ratificato ai sensi della legge 9 dicembre 2005, n. 276, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006;

il Montenegro si è dichiarato indipendente dalla Serbia a seguito del *referendum* del 21 maggio 2006.

Per tali ultime ragioni, le Parti hanno convenuto di sottoscrivere un nuovo Accordo che disciplini, in modo più completo, esauriente ed esclusivo, la cooperazione bilaterale in campo militare.

2. Contenuto.

L'Accordo è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da tredici articoli.

L'articolo 1 reca la definizione dei termini di « Parte inviante », di « Parte ospitante » e di « Personale », utilizzati nel corpo del documento.

L'articolo 2 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che la cooperazione tra le Parti avverrà sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, all'ordinamento europeo. In questo contesto, si rammenta altresì che il Consiglio europeo nel giugno del 2013 ha deciso di aprire i negoziati per l'adesione della Serbia all'Unione europea.

L'articolo 3 disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Stati, i cui rappresentanti si potranno riunire con cadenza annuale e alternativamente in Italia e in Serbia al fine di elaborare e approvare accordi specifici a integrazione e completamento del presente Accordo nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Stati.

Nell'articolo 4 vengono individuate le aree in cui potrà svilupparsi la cooperazione:

politica di difesa e sicurezza;

ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari;

approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa;

supporto logistico;

operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

industria della difesa, scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari;

organizzazione delle Forze armate, struttura, acquisizione e gestione delle medesime, amministrazione e gestione delle risorse umane;

protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da attività militari;

formazione e addestramento in campo militare;

polizia militare;

sanità militare;

storia e cultura militare;

sport militare;

altri settori militari di comune interesse.

L'articolo 5 delinea le modalità attraverso le quali si svilupperà la cooperazione bilaterale. In particolare sono individuati:

incontri tra i rispettivi Ministri, Capi di stato maggiore della difesa, i loro vice e altri rappresentanti autorizzati;

scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;

dibattiti, consultazioni e partecipazioni a convegni, conferenze, seminari e corsi;

organizzazione di corsi ed esercitazioni militari;

scambio di osservatori in esercitazioni militari;

partecipazione a operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

visite presso unità militari;

scambi nel campo della cultura e dello sport militare;

altri settori militari di interesse comune.

L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, che potrà riguardare le seguenti categorie di armamenti:

navi, aeromobili, elicotteri, carri armati e veicoli militari e relativo equipaggiamento;

armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;

sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per uso militare;

materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;

materiali per addestramento militare;

equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

Si prevede, inoltre, che:

la reciproca fornitura di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà

attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dalle Parti;

le Parti si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito, senza il consenso scritto della Parte cedente.

In base a tali previsioni l'Accordo semplifica le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, e in attesa della prossima auspicata adesione della Serbia all'Unione europea, che faciliterà i trasferimenti di prodotti per la difesa, in base alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno delle Comunità.

L'articolo 7 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, stabilendo che le Parti sosterranno in modo autonomo tutti gli eventuali oneri discendenti dalle attività ivi disciplinate e che l'esecuzione di tali attività sarà subordinata alla disponibilità dei relativi fondi.

L'articolo 8 regola le questioni riguardanti l'eventuale risarcimento dei danni:

provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante nel corso di missioni e di esercitazioni relative alle attività di cooperazione;

provocati congiuntamente a una delle Parti;

provocati a terzi.

L'articolo 9 tratta della protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti dalle attività condotte in attuazione dell'Accordo, specificando che tale protezione sarà conforme alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 10 stabilisce che le eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, verranno risolte esclusivamente mediante consultazioni e negoziati bilaterali, attraverso i ca-

nali diplomatici e senza mediazioni di terze Parti.

L'articolo 11 stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali e specifica, inoltre, che esso sostituirà il precedente Accordo del 2003.

L'articolo 12 regola le modalità per l'adozione di emendamenti al testo.

L'articolo 13, infine, prevede che l'Accordo avrà durata indeterminata, fino a quando una delle Parti non deciderà di denunciarlo. Sono stabilite, inoltre, le modalità di notificazione dell'eventuale risoluzione, su iniziativa di una Parte nei riguardi dell'altra (comunicazione scritta trasmessa attraverso i canali diplomatici), che produrrà effetti novanta giorni dopo il suo ricevimento.

Nel testo dell'Accordo non è stato previsto un articolo sulla giurisdizione da applicarsi al personale, in considerazione dell'entrata in vigore, in data 3 ottobre 2015, dell'adesione della Serbia all'Accordo NATO PFP Sofa (*Partnership for Peace Regarding*

the Status of Their Forces and any Additional Protocol) che, in materia di giurisdizione penale, garantisce pienamente il personale di ciascuna Parte ospitato e impiegato nel territorio dell'altra Parte.

3. Considerazioni finali.

a) Impatto normativo.

Il recepimento dell'Accordo nel quadro normativo nazionale dovrà rispondere al dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica mediante legge formale, per i trattati « di natura politica ».

Il testo, infatti, come detto in premessa, si colloca nell'ambito della politica governativa volta a sviluppare la cooperazione tra l'apparato militare italiano e le strutture di difesa di altri Paesi.

Al riguardo, inoltre, per una più dettagliata disamina, si rinvia all'unita analisi tecnico-normativa.

b) Conseguenze finanziarie.

L'applicazione dell'Accordo determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, secondo il prospetto analitico contenuto nella relazione tecnica allegata.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia in materia di cooperazione nel settore della difesa comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 3.4 dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno i piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale, contempla lo svolgimento eventuale di incontri operativi tra le rispettive delegazioni (da tenersi alternativamente in Italia e in Serbia) al fine di elaborare e approvare accordi specifici ad integrazione e completamento dell'Accordo nonché programmi di cooperazione tra le Forze armate delle due Parti. Nell'ipotesi dell'invio a Belgrado di due rappresentanti nazionali (un dirigente militare e un tenente colonnello o maggiore) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

spese di missione:

Pernottamento (euro 125 al giorno x 2 persone x 2 notti)	euro 500
La diaria per il dirigente militare, pari a euro 125,88 al giorno, viene ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, e ammonta a euro 100,70. Essa viene poi diminuita di un terzo (euro 33,57), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 67,13. In ragione del reddito percepito, sull'importo di euro 15,48 eccedente la quota esente di euro 51,65 viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 24,47, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 8. Sommando tale importo alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 67,13, si ottiene l'importo di euro 75,13 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 226.	euro 226
La diaria per l'altro rappresentante militare, pari a euro 116,34 al giorno, viene ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, e ammonta a euro 93,07. Essa viene poi diminuita di un terzo (euro 31,02), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 62,05. In ragione del reddito percepito, sull'importo di euro 10,40, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 16,43, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 5,37. Sommando tale importo alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 62,05, si ottiene l'importo di euro 67,42 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 203.	euro 203
TOTALE SPESE DI MISSIONE	euro 929

spese di viaggio:

Volo di andata e ritorno (pari a euro 500) per 2 persone + maggiorazione del 5 per cento (pari a euro 25), ai sensi della normativa vigente (euro 525 x 2)	euro 1.050
TOTALE ONERE PER SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE	euro 1.979

Anche tenendo conto dell'esperienza verificatasi in relazione ad analoghi accordi già in vigore, va considerato che le attività attraverso cui si realizzeranno le forme di cooperazione verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della controparte e previo rimborso delle relative spese, nel limite delle spese autorizzate. Si precisa, in particolare, che:

l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle due Parti (articolo 5, numero 2) e di ulteriori visite e incontri tra delegazioni e rappresentanti di istituzioni della difesa (articolo 5, numero 1), nonché di visite alle unità militari (articolo 5, numero 7), così come di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi (articolo 5, numero 8) e di cooperazione negli altri settori militari (articolo 5, numero 9), sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di personale di formazione e di studenti provenienti da istituzioni militari, nonché di partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento e ad esercitazioni militari (articolo 5, numeri 4 e 5); la richiesta di scambio di relatori, nonché la partecipazione a seminari, conferenze, dibattiti e simposi (articolo 5, numero 3) e la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace e umanitarie (articolo 5, numero 6) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

le previsioni relative alla cooperazione nel campo dei materiali e dei servizi della difesa, di cui all'articolo 6, costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di forniture militari (*procurement*) con la Serbia e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;

le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni (articolo 7, comma 1, numero 1) del personale italiano inviato in missione in Serbia sono già incorporate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'amministrazione;

in merito alle spese mediche e odontoiatriche nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (articolo 7, comma 1, numero 2), si

rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;

le eventuali cure di urgenza (articolo 7, comma 2) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente svolta dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;

in merito all'articolo 8, concernente l'eventuale risarcimento dei danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e, pertanto, impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;

qualora, infine, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, vengano stipulati specifici accordi aggiuntivi o realizzati programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in questione, ovvero, ai sensi dell'articolo 12, vengano introdotti emendamenti o revisioni recanti analoghi effetti finanziari, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente derivante dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo è dunque pari a euro 1.979 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019. Dai restanti articoli dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 3, comma 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo è necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con la Repubblica di Serbia in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi al miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli obblighi assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall'Accordo tra il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro e il Governo della Repubblica italiana sulla cooperazione nel settore della difesa, del 19 novembre 2003, ratificato ai sensi della legge 9 dicembre 2005, n. 276, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006. Si fa presente che il Montenegro si è dichiarato indipendente dalla Serbia a seguito del referendum del 21 maggio 2006. Pertanto, le Parti hanno convenuto di sottoscrivere un nuovo Accordo che disciplini, in modo più completo, esauriente ed esclusivo, la cooperazione bilaterale in campo militare.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Con l'entrata in vigore dell'atto normativo, non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Serbia, l'Accordo tra il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro e il Governo della Repubblica italiana sulla cooperazione nel settore della difesa del 19 novembre 2003.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Come evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni delle regioni e degli enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione » poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato non risultano *in itinere* progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina europea, la cui obbligatoria osservanza da parte italiana è espressamente ribadita dall'articolo 2 dell'Accordo.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia, né vi sono giudizi pendenti.

5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'attuazione dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 10.08.2018

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, **29 AGO. 2018**

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 1.979 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3, comma 4, del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 7, commi 1 e 2, 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

ED

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SERBIA**

**SULLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia (denominati in seguito "le Parti"),

tenendo conto delle finalità e dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

desiderosi di contribuire alla pace e alla sicurezza nel mondo,

agendo nello spirito di partenariato e cooperazione con il desiderio di sviluppare buone relazioni nel settore della difesa, al fine di rafforzare la reciproca stima, la fiducia e la comprensione,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1 DEFINIZIONI

I termini usati in questo Accordo hanno i seguenti significati:

1. Per Parte Inviante si intende lo Stato che invia il personale, le unità e le attrezzature nel territorio della Parte Ospitante;
2. Per Parte Ospitante si intende lo Stato nel cui territorio sono presenti il personale, i beni e le attrezzature della Parte Inviante;
3. Per Personale si intende il personale militare e civile impiegato nelle istituzioni ed autorità delle Parti.

Articolo 2 PRINCIPI E SCOPI

1. La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici degli Stati Parte e con gli impegni internazionali assunti, nonché con gli obblighi della Parte italiana conseguenti dalla sua appartenenza all'Unione Europea e dagli obblighi delle Parti derivanti dalla loro adesione ad organizzazioni internazionali.
2. Scopo del presente Accordo è di stabilire le aree e le forme di cooperazione, i principi generali e le procedure per la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa.

Articolo 3 COOPERAZIONE GENERALE

1. Ai sensi del presente Accordo, le Competenti Autorità delle Parti svilupperanno piani pluriennali ed annuali di cooperazione bilaterale, specificandone le attività, le date ed i luoghi, le autorità responsabili, il numero dei partecipanti ed altre questioni riguardanti l'organizzazione e l'attuazione dei piani di cooperazione.
2. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Competenti Autorità delle Parti potranno concludere specifici accordi.
3. Le Competenti Autorità incaricate ad attuare il presente Accordo sono il Ministero

della Difesa della Repubblica Italiana per il Governo della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Serbia per il Governo della Repubblica di Serbia.

4. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Serbia allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate della Serbia.

Articolo 4 **AREE DI COOPERAZIONE**

Le Parti potranno cooperare nelle seguenti aree:

- 1) politica di difesa e sicurezza;
- 2) ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari;
- 3) approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa;
- 4) supporto logistico;
- 5) operazioni umanitarie e di supporto alla pace;
- 6) industria della difesa, scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari;
- 7) organizzazione delle Forze Armate, la struttura, l'acquisizione e la gestione delle Forze Armate, amministrazione e gestione delle risorse umane;
- 8) protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da attività militari;
- 9) formazione ed addestramento in campo militare;
- 10) polizia militare;
- 11) sanità militare;
- 12) storia e cultura militare;
- 13) sport militare e
- 14) altri settori militari di interesse comune concordati dalle Parti o dalle loro Competenti Autorità.

Articolo 5 **MODALITA' DI COOPERAZIONE**

Le Parti coopereranno attraverso le seguenti modalità:

- 1) incontri tra i Ministri della Difesa, Capi di Stato Maggiore della Difesa, i loro Vice ed altri rappresentanti autorizzati;
- 2) scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
- 3) dibattiti, consultazioni, incontri e partecipazione a convegni, conferenze, seminari e corsi;
- 4) organizzazione e svolgimento di corsi ed esercitazioni militari;
- 5) scambio di osservatori ad esercitazioni militari;
- 6) partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della Pace;
- 7) visite di unità militari;
- 8) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi e
- 9) altri settori militari di interesse comune delle Parti o delle rispettive Autorità Competenti.

Articolo 6

COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

1. Ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli armamenti ed agli equipaggiamenti della difesa, le Parti concorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- 1) navi e relativi equipaggiamenti per uso militare;
- 2) aeromobili ed elicotteri militari e relativo equipaggiamento;
- 3) carri armati e veicoli per uso militare;
- 4) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- 5) armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- 6) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- 7) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
- 8) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per uso militare;
- 9) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- 10) materiali specifici per l'addestramento militare;
- 11) macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni e
- 12) equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

2. Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dalle Parti.

3. La Parte importatrice si impegna a non riesportare il materiale acquisito a terze parti senza il consenso scritto della Parte cedente.

Articolo 7

ASPETTI FINANZIARI

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza concernenti l'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:

- 1) le spese di viaggio, di vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme;
- 2) le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.

2. La Parte ospitante fornirà, in caso di necessità, cure gratuite d'urgenza al personale della Parte inviante, durante la permanenza nel proprio territorio.

3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

Articolo 8
RISARCIMENTO DANNI

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte Ospitante, da un membro della Parte Inviante durante la missione/esercitazione relativa alle aree di cooperazione ai sensi del presente Accordo, sarà a carico della Parte Inviante.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento o in connessione alle attività previste dal presente Accordo, nonché qualsiasi perdita o danno causato a terzi, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

Articolo 9
PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale ed i brevetti derivanti da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle legislazioni nazionali degli Stati Parte e degli Accordi internazionali sottoscritti in materia dalle Parti.

Articolo 10
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi potenziale controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici, senza mediazioni di terze parti.

Articolo 11
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte per iscritto informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo, una volta entrato in vigore, sostituirà l'Accordo di cooperazione nel campo della Difesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro, sottoscritto a Roma il 19 Novembre 2003.

Articolo 12
EMENDAMENTI

1. Il presente Accordo potrà essere emendato attraverso il mutuo consenso scritto delle Parti.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore secondo le modalità previste dal comma 1 dell'art. 11 del presente Accordo.


Articolo 13
DURATA E TERMINE

1. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato e rimarrà in vigore fino a quando le Parti, o una di esse, decideranno di denunciarlo.
2. Ciascuna Parte potrà chiedere la risoluzione del presente Accordo in qualsiasi momento attraverso una notifica scritta all'altra Parte. In tal caso la risoluzione dello stesso avrà effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione di tale notifica scritta, attraverso i canali diplomatici.
3. In caso di risoluzione del presente Accordo, tutte le attività intraprese durante la vigenza dell'Accordo, dovranno essere portate a termine alle stesse condizioni previste nel momento in cui la stesse attività sono cominciate, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Belgrado.....il 16 dicembre.....2013, in due originali, ciascuno nella lingua Italiana, Serba, ed Inglese. In caso di divergenze nell'interpretazione del presente Accordo, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SERBIA



AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF

THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF SERBIA

ON COOPERATION IN

THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Serbia (hereinafter referred to as "Parties"),

taking into account the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

desiring to contribute to peace and security in the world,

acting in the spirit of partnership and cooperation with a wish to develop good relations in the field of defence, in order to enhance mutual esteem, confidence and understanding,

have agreed as follows:

Article 1 DEFINITIONS

The terms to be used in this Agreement have the following meanings:

1. Sending Party means the State that sends personnel, assets and equipment to the territory of the Receiving Party;
2. Receiving Party means the State on whose territory the personnel, assets and equipment of the Sending Party are present;
3. Personnel means military personnel and civilians employed within the institutions and authorities of the Parties.

Article 2 PRINCIPLES AND PURPOSE

1. Cooperation between the Parties, ruled by the principles of equality, reciprocity and mutual interest, will be carried out in conformity with the respective national legislations of the States of the Parties and international law, as well as obligations of the Italian Party ensuing from its membership of the European Union and obligations of the Parties ensuing from their membership of the international organisations.
2. The purpose of this Agreement is to establish areas and forms of cooperation, general principles and procedures for cooperation of the Parties in the field of defence.

Article 3 GENERAL COOPERATION

1. On the basis of this Agreement, Competent Authorities of the Parties will develop long-term and annual bilateral plans of cooperation, specifying activities, time and venue, responsible authorities, number of participants and other issues regarding organisation and implementation of the plans.
2. For the purpose of implementation of this Agreement, the Competent Authorities of the Parties may conclude specific arrangements.
3. The Competent Authorities in charge of the implementation of this Agreement are

the Ministry of Defence of the Italian Republic for the Government of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Serbia for the Government of the Republic of Serbia.

4. Possible consultations of the Parties' representatives will be conducted alternatively in the Italian Republic and the Republic of Serbia in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible cooperation programmes between the Italian Armed Forces and the Armed Forces of Serbia.

Article 4 AREAS OF COOPERATION

The Parties shall cooperate in the following areas:

- 1) defence and security policy;
- 2) research and development of arms and military equipment;
- 3) procurement of defence products and services;
- 4) logistic support;
- 5) peace support operations (PSO) and Humanitarian Operations;
- 6) defence industry, exchange and transit of military materials and equipment;
- 7) Armed Forces organization, structure, acquisition and management of the Armed Forces, administration and human resources management;
- 8) environmental protection and control of pollution caused by military activities;
- 9) military education and training;
- 10) military police;
- 11) military medicine;
- 12) military culture and history;
- 13) military sports and
- 14) other areas of mutual interest, agreed upon by the Parties or their Competent Authorities.

Article 5 FORMS OF COOPERATION

The Parties will cooperate through the following forms:

- 1) meetings of the Ministers of Defence, Chiefs of Defence, their Deputies and other authorised representatives;
- 2) exchange of experiences between experts of the Parties;
- 3) talks, consultations, meetings and participation in symposia, conferences, seminars and courses;
- 4) organisation and conducting of training and military exercises;
- 5) exchange of observers in military exercises;
- 6) participation in peacekeeping and humanitarian operations;
- 7) visits to military units;
- 8) exchange of cultural and sporting activities and
- 9) other military areas that may be of mutual interest to the Parties or their Competent Authorities.

Article 6
CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE MATERIALS

1. In accordance with their respective national laws and in order to regulate activities relating to arms and military equipment, the Parties agree on possible cooperation in the following categories of armaments:

- 1) ships and related equipment for military use;
- 2) military aircrafts and helicopters and related equipment;
- 3) tanks and vehicles for military use;
- 4) automatic firearms and associated ammunition;
- 5) medium and large-calibre weapons and associated ammunition;
- 6) bombs, mines (excluding anti-personnel mines), rocket missiles, torpedoes and associated monitoring equipment;
- 7) gunpowder, explosives and propellants for military use;
- 8) electronic, electro-optical and photographic systems and related equipment for military use;
- 9) especially manufactured armoured technical materials;
- 10) specific materials for military training;
- 11) machines and equipment designed for manufacturing, testing and monitoring weapons and ammunition and
- 12) special equipment manufactured for military use.

2. Joint procurement of materials of interest of the respective Armed Forces will take place in accordance with this Agreement and can be implemented either through direct State-to-State operations or through companies authorized by the Parties.

3. The importing Party undertakes not to re-export the acquired material to third party without the previous written consent by the exporting Party.

Article 7
FINANCIAL MATTERS

1. Each Party shall be responsible for its own expenses incurred during the implementation of this Agreement, including:

- 1) travel, food and accommodation expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowance due to its own personnel under its regulations;
- 2) medical and dental expenses, as well as those due to the evacuation of its own sick, injured or deceased personnel.

2. The Receiving Party shall provide free emergency treatment for the personnel of the Sending Party, as necessary, while they are on its territory.

3. All activities carried out under this Agreement shall be subject to the availability of funds of the Parties.

Article 8
COMPENSATION FOR DAMAGES

1. Compensation for any damage caused to the Receiving Party, by a member of the Sending Party during the mission/exercise and other areas of cooperation under this Agreement will be indemnified by the Sending Party.
2. If the Parties are jointly responsible for any loss or damage caused during or in connection to the activities under this Agreement, including any loss or damage caused to a third party, the Parties shall, by mutual agreement, reimburse that loss or damage.

Article 9
INTELLECTUAL PROPERTY

The Parties undertake to implement the necessary procedures for the protection of the intellectual property stemming from the initiatives carried out pursuant to this Agreement, according to the national legislations of the Parties' states and to international agreements in this area signed by the Parties.

Article 10
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any potential dispute arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved exclusively by consultations and negotiations between the Parties, through the diplomatic channels, without mediation of a third party.

Article 11
ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall enter into force on the date of receiving the second of the two notifications by which the Parties have notified each other in writing through the diplomatic channel that they have completed their respective national requirements for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement, once it enters into force, shall replace the Agreement on Defence cooperation between the Government of the Italian Republic and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro, signed in Rome on 19 November 2003.

Article 12
AMENDMENTS

1. This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties.
2. The amendments shall enter into force as specified in Article 11 paragraph 1 of this Agreement.


**Article 13
DURATION AND TERMINATION**

1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time and will remain in force until the Parties, or one of them, decide to terminate it.
2. Either Party may terminate this Agreement at any time by a written notification to the other Party. In that case the Agreement is terminated ninety (90) days after the receipt of such a written notification, through the diplomatic channels.
3. In case of termination of this Agreement, all the activities initiated in the period when this Agreement was in force shall be carried out under the same conditions that were applied when the activities were initiated, unless otherwise decided by the Parties.


IN WHITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Belgrade.....on 16 December.....2013, in two originals, each in Italian, Serbian and English languages. In case of discrepancies in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF SERBIA





18PDL0048260